

# **APIARIO URBANO MOLASSANA – VIA ARAONE**

## **REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* S.) e delle razze di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) arnia: il contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno

Art.1 - L'apiario è aperto ai soli associati Apigenova i quali possono collocare all'interno di esso fino ad un massimo di 5 arnie, purché regolarmente denunciate.

Art.2 Vengono nominati dall'Associazione Apigenova un responsabile d'area ed un esperto apistico i cui recapiti verranno affissi all'interno dell'area

Art.3 – Viene istituito il registro dell'area che conterrà una mappa dell'apiario dalla quale risulterà la proprietà delle arnie. Ogni apicoltore dovrà comunicare preventivamente ogni spostamento delle proprie arnie all'interno dell'area, previo benestare del Direttivo Apigenova o del responsabile di area, o verso l'esterno per l'aggiornamento del suddetto registro.

Art.4 - Ogni arnia dovrà essere contrassegnata da un cartello plastificato aderente alla stessa con indicati il codice apistico e i dati del proprietario della stessa (Nome e Cognome numero di telefono).

Art.5 - Ogni apicoltore dovrà essere in regola con i seguenti obblighi normativi:

- iscrizione all'Anagrafe Apistica Nazionale;
- aggiornamento annuale del censimento apistico
- Compilazione del registro Elettronico dei trattamenti

Art.7 - L'apicoltore potrà introdurre solo api di razza Italiana (Apis Mellifera Ligustica S.) di provenienza autorizzata ad eccezione delle api regine per le quali non vi è nessun vincolo.

Art. 8 – Al fine di evitare pericolose infestazioni i trattamenti anti-varroa verranno stabiliti sentito il parere dell'esperto apistico. Dovranno essere eguali per tutte le arnie presenti in apiario ed effettuati contemporaneamente, nonché annotati sul registro dei trattamenti (vedi art. 5) Ove il predetto obbligo venisse disatteso sarà cura del responsabile d'area procedere d'ufficio al trattamento stesso addebitandone il relativo costo al proprietario inadempiente.

Art.9 - L'apicoltore è l'unico responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi sopra elencati.

Art. 10 – Tutti i problemi o le anomalie riguardo alle api o più in generale all'apiario dovranno essere tempestivamente comunicati al responsabile d'area, all'esperto apistico dell'Associazione , in subordine, al presidente dell'Associazione come da indicazioni presenti in loco.

Art. 11– Il luogo deputato per presentare denuncia dei problemi sorti nell'area denominata "apiario urbano" è la sede dell'Associazione o, in alternativa, l'assemblea mensile dei soci della stessa alla quale tutti i fruitori d'area sono caldamente invitati a partecipare.  
Per questioni urgenti, potrà essere richiesto un incontro con il Direttivo dell'associazione.

Art. 12 - Gli apicoltori fruitori dell'area sono tenuti a versare una quota di ingresso pari a Euro 150.  
La quota di ingresso ha la finalità di coprire i costi di apertura, la gestione dell'area e i servizi associativi che permettono di mantenere i rapporti con le Istituzioni che offrono gli spazi.  
Tale quota non verrà rimborsata in caso di abbandono dell'area in corso d'anno.  
La quota di permanenza annuale viene comunicata ai fruitori d'area durante la riunione di inizio anno e varia in base alla necessità di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria .

Art. 13 – Gli apicoltori presenti in apiario hanno il diritto ad essere sostenuti da parte dell'Associazione Apigenova, ogni qualvolta necessitano di un supporto informativo per la gestione delle famiglie possedute .

Art. 14 – L'area è videosorvegliata , firmando questo documento si accetteranno le condizioni relative alla privacy , i dati raccolti vengono automaticamente cancellati in 30 giorni.

Art. 15- I fruitori dovranno concorrere alle opere di gestione straordinarie o impreviste dell'area.

Art. 16 - Ogni apicoltore è tenuto al rispetto dell'area e delle relative attrezzature.

Art. 17 – Per ovvie ragioni di sicurezza, lo spegnimento degli affumicatori dovrà avvenire nell'apposito contenitore metallico posizionato nei pressi delle casette.

Art. 18 – L'acquisto di famiglie, di regine e di materiale apistico usato da inserire nell'apiario (telaini da nido e da melario, arnie, etc.) dovrà essere preventivamente comunicato al responsabile d'area o all'Esperto Apistico, che forniranno indicazioni atte ad evitare il diffondersi e il proliferare di patologie che potrebbero compromettere l'equilibrio dell'apiario stesso.

Art. 19 – Previa consultazione tra il responsabile d'area e il Consiglio Direttivo di Apigenova, il proprietario che viola gli articoli 5,8 e 12 potrà essere espulso dall'Apiario stesso. L'espulsione avverrà previa segnalazione a mezzo raccomandata o PEC e sarà seguita da un primo spostamento delle arnie interessate in area perimetrale.



